



02300-19 ASR

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAUSTO IZZO	- Presidente -	PUBBLICA UDIENZA
Dott.ssa DONATELLA FERRANTI	- Consigliere	DEL 24/10/2018
Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO	- Consigliere	
Dott. VINCENZO PEZZELLA	- Rel. Consigliere -	
Dott. ALESSANDRO RANALDI	- Consigliere	SENTENZA
		N. 2017/2018 SEZ.

ha pronunciato la seguente

REGISTRO GEN.
N. 15898/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 18/1/2018 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udite le conclusioni del PG Dott.ssa FRANCA ZACCO che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.

Udito per le costituite parti civili l'Avv. (omissis) del Foro di Isernia che si è ripresentato alla memoria e ha chiesto rigettarsi i ricorsi.

Uditi i Difensori: per (omissis) gli Avv. (omissis) di Napoli del Foro di Napoli e (omissis) (omissis) del Foro di Santa Maria Capua Vetere, per (omissis) l'Avv. (omissis) (omissis) del Foro di Isernia, per (omissis) e (omissis) l'Avv. (omissis) (omissis) del Foro di Napoli che hanno tutti insistito per l'accoglimento dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del **20/7/2016** il Tribunale monocratico di Isernia, ritenuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50%, condannava (omissis) (omissis), proprietaria di immobile residenziale in (omissis), e (omissis) (omissis), tecnico che aveva curato la installazione di impianto di gas nello stesso immobile, ciascuno alla pena di anni due di reclusione, con pena sospesa e non menzione per entrambi, oltre al risarcimento del danno alle sette pp.cc., con provvisionale di euro 5000 per ognuna di esse, ritenendoli responsabili degli ascritti reati di omicidio colposo e lesioni colpose (con condotte colpose indipendenti) in danno di (omissis) e di (omissis) e del piccolo (omissis) (omissis), e di crollo colposo di parte dell'edificio e con pericolo per la pubblica incolumità, a seguito di scoppio per il gas che si era formato nella mansarda in cui la p.o. era andata a abitare con la predetta compagna e il comune figlioletto, e ritenuto il concorso di colpa del 50% in capo alla stessa p.o..

Con la stessa sentenza venivano assolti dal medesimo reato perché il fatto non sussiste (omissis) e (omissis), della (omissis) spa che aveva fornito il gas e il relativo serbatoio interrato, nonché l'ing. (omissis) che era progettista e direttore lavori edili e impianti.

2. Sull'appello proposto dagli imputati condannati, dal PG e dalle parti civili, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del **18/1/2018**:

- rigettava l'appello proposto da (omissis) e da (omissis), la cui condanna, dunque, veniva confermata;

- rigettava l'appello del Procuratore Generale e delle parti civili avverso la medesima sentenza e nei confronti di Iadanza (omissis), di cui veniva confermata l'assoluzione;

- in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte e dalle parti civili nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis), dichiarava anch'essi responsabili dei reati loro ascritti e, ritenuti la continuazione, il concorso di colpa della p.o. in misura del 50% e le attenuanti generiche come statuito dal primo giudice, condannava anche loro alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre che al pagamento, per quanto di spettanza, delle spese processuali del doppio grado, nonché in solido con gli altri imputati condannati, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede e con provvisionale di 5.000 euro per ciascuna parte civile, e alla rifusione della metà delle spese difensive del doppio grado in favore delle parti civili, compensate per metà; concedeva all'(omissis) i doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.



3. Pertanto, gli odierni ricorrenti sono stati condannati (omissis) (proprietaria, e (omissis), con doppia conforme, e (omissis) (omissis) e (omissis), in appello, dopo essere stati assolti perché il fatto non sussiste in primo grado:

A) in ordine al reato di cui agli artt. **41 1° comma e 589, 1° e 4° comma c.p. per avere cagionato, con condotte colpose indipendenti, la morte di** (omissis) (omissis) nonché lesioni personali a (omissis) e (omissis); in particolare perché, per colpa consistita in negligenza e imperizia nonché nella inosservanza delle norme tecniche di seguito indicate;

- (omissis), quale **proprietaria dell'immobile ubicato in** (omissis) (omissis) all'altezza della progressiva chilometrica 181,100, concedendo in locazione a (omissis) e a (omissis) il sottotetto dell'edificio sopra descritto o comunque consentendo che i predetti vi abitassero, nonostante non fosse stata rilasciata un'autorizzazione all'uso abitativo da parte del Comune di (omissis), e altresì omettendo di farsi rilasciare dalla ditta esecutrice dell'impianto di adduzione del gas all'interno del manufatto la dichiarazione di conformità alle vigenti norme tecniche nonché di richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di (omissis); -

{ (omissis), omissis)

- (omissis), nella qualità di **materiale esecutore dell'impianto** di adduzione del gas nel locale sopra citato, omettendo di dotare i punti terminali dell'impianto dei prescritti tappi di chiusura o di dispositivi equivalenti, in conformità alla norma tecnica di settore UNI-CIG, nonché di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme tecniche;

- (omissis), quale **direttore della filiale commerciale di** (omissis) (omissis) **S.p.A.** che ha curato l'installazione ed il rifornimento del serbatoio al servizio dell'immobile sopra descritto, rilasciando il certificato di conformità relativo alla installazione del serbatoio e consentendone il rifornimento senza aver previamente acquisito il certificato di conformità dell'impianto di adduzione del gas all'interno dell'immobile e senza che fosse stata attivata la procedura relativa alla richiesta del certificato di prevenzione incendi;

- (omissis), nella veste di **ispettore addetto alle vendite, dipendente della filiale commerciale di** (omissis) **S.p.A.**, omettendo di verificare l'esistenza del certificato di conformità dell'impianto di adduzione del gas nell'immobile prima di procedere alla installazione dell'apposito misuratore dei consumi, una volta effettuato il rifornimento del serbatoio;

[omissis]

con le condotte colpose indipendenti sopra descritte concorrevano a cagionare (o comunque a non impedire) la fuoriuscita di gas dal rubinetto esistente nella cucina del locale descritto in premessa, non munito del prescritto tappo di chiusura e verosimilmente lasciato aperto da (omissis) nella serata del 4/5/2010 nel tentativo di verificare il regolare afflusso di GPL nelle tubazioni, con conseguente formazione nella successiva nottata di una miscela infiammabile di gas propano e aria, innescata involontariamente nella mattina del (omissis) dallo stesso (omissis) con l'accensione di una sigaretta, così da determinare una violenta esplosione a seguito della quale il predetto (omissis) riportava gravi lesioni, consistite in ustioni di secondo e terzo grado relative all'80% della superficie corporea, in esito alle quali decedeva mentre (omissis) e (omissis) riportavano le lesioni personali consistite per il primo in ustioni di secondo e terzo grado relative al 20% della superficie corporea, e per la seconda in ustioni agli arti inferiori e alle mani, giudicate guaribili rispettivamente in un tempo superiore a giorni quaranta e in venti giorni.

In (omissis), esplosione del (omissis), decesso di (omissis) verificatosi in (omissis).

B) in ordine al reato di cui agli artt. 41, 1° comma, 449, 1 comma in relazione all'art. 434 c.p. per avere cagionato, con le condotte colpose indipendenti di cui al capo che precede, il crollo di una parte dell'immobile ubicato in (omissis) (omissis) all'altezza della progressiva chilometrica 181,100, ed in particolare del locale sottotetto dell'edificio, con espulsione delle murature esterne di tamponamento e danneggiamento della struttura di copertura del fabbricato, e altresì con spargimento di mattoni e detriti anche in corrispondenza della carreggiata della strada sopra citata, sicché dal fatto derivava un pericolo per la pubblica incolumità. In (omissis).

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, gli imputati di seguito indicati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

1. (omissis) (Avv. (omissis) e (omissis), con unico ricorso)

Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale assumendosi che la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con i proposti motivi di appello, tra cui quelli nuovi e quelli sviluppati in sede di discussione orale, in relazione al **contratto ad uso abitativo di natura transitoria**, laddove già il primo giudice aveva ritenuto le argomentazioni relative allo stesso scarsamente rilevanti.

Il ricorrente ricorda che con i motivi di gravame del merito aveva contestato tale conclusione, ma lamenta che la Corte territoriale l'abbia condivisa, affermando (a suo dire sempre erroneamente) testualmente in sentenza, tra l'altro, che "...è da rilevare che le risultanze probatorie appaiono correttamente valutate dal primo giudice, le cui argomentazioni inerenti alla posizione dei detti imputati sono condivisibili e da richiamare in questa sede. Segnatamente ed a ulteriore indicazione argomentativa concernente la penale responsabilità, vi è che la proprietaria Mentino aveva all'epoca dei fatti, già stipulato contratto locativo scritto con le pp. oo., relativo all'immobile abitativo - una mansarda - in cui poi avvenne l'esplosione il (omissis), peraltro con durata del rapporto contrattuale (e non con immissione in possesso) esplicitamente decorrente da "abitabilità" ed inoltre essa era ben a conoscenza che nessuna certificazione di adeguatezza dell'impianto di gas vi era, e che il serbatoio interrato di gas, da lei fatto predisporre nel novembre 2009 a servizio del predetto immobile dalla (omissis) spa, era stato riempito appunto di tale combustibile...".

Ebbene, ci si duole che i giudici del gravame del merito non abbiano attribuito alcun rilievo probatorio né alla circostanza che il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria fosse stato sottoposto a restrizione reale dalla A.G. nell'immediatezza dei fatti; né alla circostanza che il citato documento non poteva produrre alcun effetto giuridico tra le parti ((omissis) e (omissis)), attesa la carenza del requisito indispensabile della data; né, infine, alla circostanza che la promessa di locazione riguardava solamente una quota dell'appartamento di cui all'imputazione, in ragione dei lavori edili ancora in corso.

Sul punto, come diffusamente rappresentato nei motivi di appello, nei motivi nuovi nonché in sede di conclusioni, la carenza della data sul contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria era dovuta al fatto che le parti ricoprivano la qualità di promittente locatrice ((omissis)) e promittente conduttrice ((omissis)), poiché il contratto in esame avrebbe prodotto effetti giuridici esclusivamente nel momento in cui il competente Ente locale avrebbe rilasciato il certificato di abitabilità e dunque solo nel momento in cui si sarebbe verificato l'evento futuro ed incerto.

Altro profilo di doglianza attiene, poi, attiene all'aver disatteso la Corte territoriale le argomentazioni difensive riguardanti la consegna delle chiavi e l'episodio del 2 maggio 2010.

Ci si duole, in particolare, non solo che i giudici del gravame del merito non abbiano condiviso le argomentazioni difensive sul punto, relative alla ricostruzione dei fatti, operando di tal guisa un'ulteriore erronea applicazione della legge penale, ma neppure abbiano ritenuto di accogliere l'espressa richiesta della difesa di ascoltare - in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603

co. 1 cod. proc. pen. (omissis) , (omissis) e (omissis) , senza neanche riferire nulla al riguardo, omettendo pertanto di assumere una prova decisiva, ai fini della corretta ricostruzione degli accadimenti e dunque del proscioglimento dell'imputata.

Invero, si lamenta che la Corte di Appello, condividendo quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, abbia attribuito valenza probatoria esclusivamente alle dichiarazioni rese in dibattimento dalle parti civili costituite, (omissis) (omissis) e (omissis) , rispettivamente compagna e sorella del (omissis) (omissis), nonché a quanto asserito dal testimone citato dalla Pubblica Accusa, (omissis) , fidanzato della (omissis) , ritenendo, per converso, inattendibili le deposizioni rese sul medesimo capitolo di prova dai testi della difesa, (omissis) , (omissis) nonché dal C.T.P. di altro coimputato, Ing. (omissis) .

La Corte territoriale, in ciò, avrebbe operato una palese, erronea applicazione della legge penale e processuale penale, non valutando la circostanza, relativa alla attendibilità di (omissis), (omissis) e (omissis) che gli stessi erano esclusivi portatori di interessi antagonisti a quelli dell'imputata e, dunque, la loro deposizione non poteva essere ritenuta attendibile *sic et simpliciter*.

Ricordata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di testimonianza della persona offesa costituita parte civile, il difensore ricorrente evidenzia come nel caso di specie (omissis) e (omissis) fossero non solo portatrici di un interesse economico, sotteso appunto alla costituzione di parte civile, ma altresì portatrici di rilevanti interessi affettivi, ricoprendo, rispettivamente la qualità di compagna di fatto e di sorella del (omissis) . E peraltro, anche (omissis) non potrebbe essere considerato un testimone del P.M. *sic et simpliciter*, atteso il legame affettivo che aveva con (omissis) , sorella della vittima e conseguentemente anche con essa.

Il ricorrente sottolinea che la necessità di sottoporre ad un penetrante e rigoroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni rese dai testi (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) veniva espressamente evidenziata dalla difesa anche nei motivi nuovi di appello, ma la Corte territoriale nulla riferiva al riguardo in sentenza.

Analoghe doglianze vengono operate in relazione alla testimonianza di (omissis) (omissis) , rispetto alla quale il difensore ricorda di avere espressamente rappresentato alla Corte di Appello che le dichiarazioni rese dalla stessa non potessero affatto collimare "... con quella resa dall'imputata nel corso dell'interrogatorio... ". Ebbene, ci si duole, il Collegio territoriale di secondo grado abbia "saltato a piè pari" la pregnante argomentazione logico-temporale difensiva, non enunciando in sentenza nulla al riguardo.

Si evidenzia che, atteso che le dichiarazioni dell'imputata sono state rese un anno dopo quelle della cugina, anche sotto un profilo squisitamente storico/temporale, non potrebbe affermarsi che (omissis) abbia reso una deposizione che, "collima con quella resa dall'imputata nel corso dell'interrogatorio".

Ulteriore motivo di annullamento della sentenza di secondo grado viene individuato dal ricorrente nella mancata assunzione di una prova dirimente espressamente richiesta dalla difesa.

Il ricorrente ricostruisce la dinamica dei fatti, con specifico riguardo alla consegna delle chiavi del cespite nonché all'episodio accaduto il (omissis), ossia tre giorni prima dello scoppio della bombola del gas.

Viene ricordato in ricorso che il (omissis), la (omissis), accompagnata dal coniuge, (omissis), dalla cugina (omissis) e dal marito di costei, (omissis), si recò presso l'immobile che ci occupa e nell'occasione, non rinvenendo le chiavi di accesso al cespite nel posto prestabilito con gli operai della ditta che staia proprio in quel periodo eseguendo i lavori edili di ristrutturazione, ossia all'interno di una nicchia ove risultavano custoditi i contatori dell'energia elettrica, ebbe un alterco per tale motivo proprio con il compianto, (omissis) (omissis), il quale illegittimamente si era appropriato delle chiavi dell'appartamento.

Si evidenzia in proposito che tale ricostruzione dei fatti veniva poi anche confermata da un testimone esterno, (omissis), titolare della omonima ditta esecutrice della ristrutturazione del cespite e dunque soggetto terzo, estraneo, per nulla interessate ai fatti per cui è processo, il quale confermava la circostanza relativa alla materiale ubicazione delle chiavi, chiarendo anche infine al Tribunale in proposito la correlativa motivazione della stessa, ossia per consentire agli operai il rapido accesso all'interno dell'appartamento, poiché appunto in corso di ristrutturazione. Ma ciò non veniva condiviso né dal Tribunale, né dalla Corte di Appello, che, come già sopra riferito, attribuivano valenza probatoria accusatoria alle dichiarazioni rese sul punto dalle pp.cc. e dal teste citato dal P.M.

Orbene, ci si duole in ricorso che, fermo restando la discrezionalità del giudice di merito di condividere la tesi difensiva ovvero la tesi accusatoria, grava tuttavia in capo allo stesso l'obbligo di adottare in sentenza un percorso logico-motivazionale fondato su tutte le prove cartolari e dichiarative acquisite nel corso del processo, dovendo altresì obbligatoriamente assumere ulteriori prove evidenziate dalle parti processuali e dunque anche e soprattutto quelle dirimenti ai fini dell'esonero della affermazione della penale responsabilità dell'agente.

Ebbene, nel caso di specie, la difesa avanzava alla Corte territoriale una espressa richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 co. 1 cod. proc. pen., richiedendo pertanto l'audizione di (omissis), (omissis) e (omissis), specificando altresì che la loro audizione avrebbe

definitivamente conclamato la circostanza che il (omissis) all'epoca dei fatti era introdotto all'interno dell'immobile di cui al capo d'imputazione contro la volontà della nostra assistita, non avendo la vittima mai ricevuto da costei le chiavi di accesso all'appartamento.

Tale rilevante dato avrebbe per certo escluso appieno la penale responsabilità dell'imputata, confermando pertanto che tra (omissis) ed il nucleo familiare (omissis) alcun minimo rapporto si era instaurato all'epoca dei fatti, nè sotto un profilo formale contrattuale (in ragione di tutto quanto diffusamente già sopra riferito), né sotto un profilo materiale, non essendo state mai consegnate le chiavi della mansarda alla persona offesa.

Ciò, in quanto (omissis) e (omissis) avrebbero potuto riferire alla Corte di Campobasso in ordine al battibecco avvenuto tra (omissis) e (omissis) il (omissis), a conforto della tesi difensiva circa la mai avvenuta consegna delle chiavi dell'immobile alla persona offesa.

Di Lollo per contro, avrebbe potuto riferire alla Corte territoriale sia in merito alla circostanza che le chiavi del cespilte erano state lasciate nella disponibilità dei soli operai, sia in ordine alla circostanza che la mansarda era del tutto inabitabile, mancando ancora addirittura i servizi igienici.

Peraltro, si evidenzia in ricorso che la circostanza che l'immobile fosse in quel momento storico assolutamente inabitabile veniva altresì confermato anche dall'Ing. (omissis), C.T.P. di altro coimputato, il quale riferiva in dibattimento tra l'altro che all'interno dell'abitazione mancavano i servizi igienici.

Con un ulteriore profilo di doglianza i difensori ricorrenti, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, censurano la sentenza impugnata in quanto non affronterebbe, neppure in modo indiretto, uno specifico ed importante tema difensivo quale l'**insussistenza del nesso di causalità** tra la morte di (omissis) e la condotta tenuta dalla (omissis).

Ricordata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di *motivazione per relationem* (e in particolare Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri e Sez. 5 n. 52619 del 5/10/2016) i difensori ricorrenti lamentano che l'accertamento della sussistenza o dell'interruzione del nesso di causalità tra la morte di (omissis) e la condotta tenuta dall'imputata, può ed anzi deve essere affrontata da questa Corte, poiché non sarebbe stata motivata in modo congruo e corretto dalla Corte territoriale.

Per i difensori ricorrenti sorprende come la sentenza emessa dal tribunale, pur riconoscendo che con molta probabilità sia stato proprio la persona offesa a lasciare aperto il rubinetto del serbatoio esterno contenente il gas e che inoltre lo stesso non si sia poi preoccupato di richiuderlo ed altresì non si sia neppure reso conto del fatto che il rubinetto scollegato della cucina lasciava fuoriuscire il gas

risultato correttamente odorizzato, integrando in questo modo una grave e concorrente condotta colposa di (omissis), abbia comunque ritenuto tale comportamento inidoneo ad elidere il nesso di causalità tra gli eventi in questione e quelli ascrivibili alla (omissis), senza tuttavia spiegare mai, neppure incidentalmente, per quale motivo continuasse a residuare la responsabilità della predetta imputata in relazione all'esplosione.

Sarebbe, perciò, di tutta evidenza che un così grave comportamento tenuto in concreto dal (omissis) si pone sicuramente oltre le normali e prevedibili linee di sviluppo della serie eziologica attribuibile alla condotta contestata a (omissis). D'altra parte – si evidenzia – lo stesso giudice di prime cure afferma chiaramente che l'esplosione avrebbe potuto essere evitata se la vittima avesse richiuso la valvola del serbatoio esterno, oppure si fosse avveduta della fuoriuscita del gas dal rubinetto, lasciato aperto sempre dalla stessa.

Sarebbe di palmare evidenza, dunque, per i ricorrenti, che nel caso di specie la grave condotta, processualmente accertata già dal Tribunale, tenuta dal (omissis), determinerebbe l'interruzione del nesso causale, escludendo di tal guisa la responsabilità della (omissis) (viene richiamata in proposito la sentenza 19630/2010 di questa Sez. 4).

Inoltre -concludono i difensori ricorrenti- nella ipotesi in cui si voglia accedere alla tesi che l'imputata, al di là dell'aspetto contrattuale e della questione della effettiva consegna chiavi, abbia in qualche modo consentito alla famiglia (omissis) di poter accedere all'interno dell'abitazione sita in (omissis), adombrando una sorta di *culpa in vigilando*, o peggio ancora di colpevole incuria, comunque, per quanto detto sopra, tutto ciò non escluderebbe che il comportamento tenuto dalla persona offesa sia tale da superare e dunque assorbire completamente qualsiasi possibile esposizione a rischio potenzialmente provocata dall'imputata con la sua condotta. Ed infatti, anche su questo punto specifico viene ricordato come questa Corte di legittimità abbia chiarito che è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta" (il richiamo è a Sez. 4 n. 15493 del 10/3/2016 che ha escluso il nesso causale tra l'errore del pediatra, che aveva sottovalutato l'urgenza di un intervento sanitario da eseguirsi in ambiente ospedaliero, ed il decesso .. del paziente, giacché l'evento letale era stato determinato da un gravissimo errore dell'anestesista).

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. (omissis) (Avv. (omissis))

Ricostruito il fatto storico, il difensore del (omissis), con un primo motivo, deduce manifesta, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in riferimento

agli esiti dell'istruttoria dibattimentale, erronea valutazione delle risultanze processuali, insussistenza della prova.

Il difensore del ricorrente insiste nel dolersi che la Corte territoriale non ha considerato che il (omissis) era sì l'autore materiale dell'impianto di adduzione del gas, che ne aveva tracciato l'impianto interno, ma che i lavori non erano terminati.

Come emerso dall'istruttoria il cantiere era ancora aperto, tanto è vero che mancavano ancora i sanitari, e i lavori erano sospesi per volontà della proprietaria.

Come da subito lo stesso (omissis) ha fatto presente agli inquirenti in sede di interrogatorio ex art. 513 cod. proc. pen. egli non aveva apposto i tappi né aveva rilasciato il certificato di conformità in quanto i lavori, sospesi, ancora non erano ultimati e il suo ultimo sopralluogo sul cantiere era avvenuto circa un anno prima dell'esplosione.

Il ricorrente ricorda che, come è noto, l'art. 9 Legge 46/90 e l'art. 4 D.P.R. 447/91, che disciplinano la sicurezza impiantistica, pongono sì un obbligo di rilascio dei certificati di conformità dell'impianto, ma solo al termine dell'esecuzione dei lavori. Tra l'altro, come spiega la scienza del settore idraulico, i tappi vengono apposti solo dopo che sia svolta la c.d. PROVA DI TENUTA UNI 11528:2014, ossia il controllo finale da eseguirsi dopo l'ultimazione dell'intero impianto.

Per il ricorrente l'evento, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, è dovuto al comportamento incauto della vittima, che ha lasciato aperto il rubinetto del gas situato in cucina, ponendo dunque in essere una condotta abnorme, assolutamente anomala, ingiustificata e del tutto imprevedibile, rispetto al concorso causale che si assume determinato dal comportamento dell'imputato (omissis). Secondo lo sviluppo logico di tale tesi, anche imputando al (omissis) la mancata installazione dei tappi di chiusura in corrispondenza dei punti terminali dell'impianto (di fatto però l'impianto non era terminato e non era stato consegnato alla (omissis)) la valvola trovata aperta non era un punto terminale dell'impianto ma il rubinetto presente in tutte le cucine e necessario ad interrompere l'accesso del gas al mobile cucina.

La condotta della vittima, e prima di essa il comportamento quanto meno negligente della (omissis) e di (omissis) e (omissis) sono perfettamente idonei – secondo quanto si sostiene in ricorso – a provocare l'interruzione della stessa serie causale perché attuata in maniera del tutto autonoma attraverso un contegno ontologicamente lontano anche dalle ipotizzabili e prevedibili opzioni comportamentali imprudenti adottabili dalla coimputata (omissis).

Il caso in esame, per il ricorrente, reclama l'affermazione dell'idoneità del fattore causale sopravvenuto (ossia del fatto doloso della stessa vittima) ad interrompere il nesso causale tra il tragico evento e la condotta omissiva addebitata

all'imputato. Come univocamente accertato, infatti, ruolo causale evidentemente determinante ha assunto la deliberata scelta della vittima di traslocare in una casa - cantiere in cui neanche il contatore era allacciato, e di aprire i rubinetti del gas non solo, ma di accettare il rischio insito nel porre in essere una serie di azioni che la comune esperienza giudica pericolose.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. in relazione all'accertamento del nesso di causalità.

Esaminando la condotta prima delineata del (omissis) ben si rilevarebbe - secondo la tesi proposta in ricorso- che, pure per la teoria naturale (che tira dentro la responsabilità tutte le condotte riferibili a quei determinato evento) egli non è colpevole del fatto in questione perché: 1) esegue i lavori impiantistici; 2) non li ultimava in quanto il cantiere tutto era ancora aperto, anzi sospeso; 3) proprio perché non ultimati non concede alla proprietaria dell'immobile i certificati di idoneità, che avrebbe fornito solo al termine dei lavori; 4) l'ultimo sopralluogo nell'immobile da parte del (omissis) avviene un anno prima dall'evento; 5) certo non poteva immaginare, il (omissis), che l'immobile venisse abitato prima dell'ultimazione dei lavori; 6) la stessa ditta somministratrice del gas, ben doveva verificare l'esatta tenuta dell'impianto (lo stesso CTU ai quesiti n° 6 e 7 indica (omissis), dipendente della società (omissis), quale responsabile in quanto aveva provveduto ad acconsentire alla distribuzione del gas senza i controlli adeguati cui era obbligato, cfr. pag. 60 della perizia); 7) l'evento non sarebbe accaduto se, innanzitutto, la signora (omissis) non avesse, prima del collaudo e della chiusura del cantiere, concesso in locazione l'immobile e comunque se, prima che tutti i lavori fossero stati ultimati, non fosse stata data l'autorizzazione all'installazione del bombolone ed alla distribuzione del gas senza la verifica della tenuta dell'impianto.

Pure per la teoria della causalità adeguata, che considera causa la condotta umana che risulta, oltre che *condicio sine qua non*, anche "adeguata" all'evento, cioè idonea a determinano secondo la prevedibilità ordinaria: la condotta umana è causa soltanto degli effetti che, al momento in cui essa si svolse, erano da ritenersi probabili secondo *l'id quod plerumque accidit* e non pure di quelli non solo straordinari ma pure atipici: mai, circa un anno prima, il (omissis) poteva pensare, utilizzando la comune esperienza, che l'immobile potesse venire occupato ben prima della chiusura del cantiere. Né, tantomeno, poteva immaginare che venisse chiamata la compagnia di distribuzione del gas e che la stessa acconsentisse alla propagazione di tale fluido a lavori non ultimati. Quindi neppure una

condotta negligente potrebbe essere imputata al (omissis), il quale semplicemente, essendo il cantiere sospeso, aveva arrestato il suo lavoro, non portandolo a termine.

Ancora meglio, per la causalità umana, secondo cui è responsabile il soggetto quando l'evento rientra nella sua sfera di dominabilità, in base ai suoi poteri conoscitivi e volitiva e quindi non sia dovuto all'intervento di fattori eccezionali.

Per il ricorrente, tuttavia, mancherebbe anche una motivazione in punto di causalità della colpa, non facendo il provvedimento impugnato buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui, affinché possa configurarsi la responsabilità penale colposa in capo di un imputato non è sufficiente l'accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento, dovendosi valorizzare il criterio della concretizzazione del rischio specifico (da ultimo il richiamo è alla sentenza 34375/17 di questa Corte).

Il tema della causalità della colpa - ricorda il difensore ricorrente- implica l'esame del c.d. comportamento alternativo lecito dell'agente.

Nel caso di specie, allora, quello di cui i giudici di merito non paiono tenere proprio conto è che la condotta del (omissis) non può essere proprio valutata perché il suo lavoro non era terminato.

Soltanto laddove avesse terminato i lavori senza apporre i tappi di chiusura e senza concedere le autorizzazioni si sarebbe potuta riscontrare una sua responsabilità per colpa perché, in base all'analisi *ex ante*, esaminando l'evento con il comportamento che avrebbe dovuto tenere, la sua condotta sarebbe risultata negligente.

Il ricorrente pone poi l'accento sul fatto che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il (omissis) padre della persona offesa ha ammesso di avere aiutato il figlio ad installare anticipatamente gli impianti del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica.

Per tutto quanto esposto sarebbe allora evidente come, per il profilo del (omissis) ci sia stata l'interruzione del nesso di causalità, posto che la fuoriuscita del gas è dipeso dalla circostanza che qualcuno ha aperto completamente il rubinetto situato in cucina e nulla rileverebbe che, nei punti terminali dell'impianto, non vi fossero i tappi di chiusura o sistemi equivalenti in quanto (come emerge dalla relazione a firma dell'ing. (omissis) ("nell'impianto ... non si sono riscontrate perdite di gas" - pag 25 relazione). Inoltre, sempre a pag. 25 dell'elaborato, il perito espressamente dichiara che "La ditta installatrice era obbligata ad eseguire la prova dell'impianto del gas a prescindere dalla presenza o meno del gas di alimentazione dalla rete o dal bidone. Inoltre la ditta installatrice, per l'impianto di adduzione del gas, avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione di conformità al termine dei lavori così come prescritto da [...], dichiarazione di conformità che non è



stata redatta (...). Ne consegue che l'impianto del gas risultava, ai fini della sicurezza, privo di tutta la documentazione attestante la corretta installazione, verifica e funzionalità."

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3-4. (omissis) e (omissis) (Avv. (omissis) , con unico ricorso)

Il difensore ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l'errata interpretazione ed applicazione del canone di giudizio di cui al primo comma dell'art. 533 cod. proc. pen., dell'art. 8 D.M. n. 37108, già L. n. 46/90 e dell'art. 40 cpv. cod. pen.

Si ricorda, in premessa, che (omissis) e (omissis) erano stati assolti in primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste" perché, pur volendo considerare che costoro preliminarmente all'installazione ed al rifornimento del serbatoio concesso in comodato d'uso dovessero prudenzialmente acquisire il certificato di conformità dell'impianto interno, "resta il fatto che tutte le verifiche sul punto si sarebbero arrestate alla presa d'atto di sussistenza del predetto certificato, senza che fossero previsti né dovuti controlli interni specifici", volendosi così sottolineare che al certificato di conformità, quale atto di parte dello stesso installatore, non corrisponde per ciò stesso un impianto realizzato a regola d'arte, così come nulla esclude la possibilità di successivi maldestri interventi di terzi (proprio come accaduto nella vicenda che ci occupa) incidenti in maniera determinante sull'efficienza dell'impianto realizzato, sicché anche la sua eventuale esistenza/acquisizione, nel caso specifico, non sarebbe valsa ad evitare l'evento.

"I due imputati - infatti, continua il primo giudice - lo avrebbero acquisto ed avrebbero pertanto proceduto", non potendo accedere alla proprietà privata altrui e neppure controllare la corrispondenza fra quanto certificato e quanto effettivamente realizzato ovvero esistente al momento dello scoppio.

Accogliendo le argomentazioni svolte dalla Procura Generale e dai rappresentanti delle parti civili nei loro (omologhi) atti di impugnazione, la Corte di Appello di (omissis) , tuttavia, ha individuato un profilo di responsabilità colposa nella condotta degli attuali ricorrenti sull'assunto "che è documentalmente emergente che il posizionamento del serbatoio interrato per fornitura gas e poi il riempimento di quest'ultimo e la predisposizione del misuratore di consumi ...sono avvenuti in difetto di alcuna reale acquisizione, e peraltro neanche riserva di acquisizione (nel pur previsto termine di gg. 30 ex DM 37108 invocato dalla difesa), di certificazione di conformità (alla normativa e comunque alle regole dell'arte) dell'impianto al cui servizio era la detta complessiva fornitura serbatoio e gas"; responsabilità colposa,

inoltre, che qualificava non, lieve per avere -l'(omissis)- redatto una propria dichiarazione di corretta installazione del serbatoio in data (omissis), che riporterebbe fra gli allegati che ne completano il contenuto proprio la certificazione di conformità di cui si discute, invero giammai rilasciata dall'installatore, (omissis) (omissis) (così a pag. 13 dell'impugnata sentenza), con atteggiamento sintomatico di una negligenza penalmente rilevante.

Tale omissione poi, si legge nella sentenza di secondo grado, è causalmente collegata all'evento perché, se la fornitura di gas "fosse avvenuta previa acquisizione dell'attestazione di conformità dell'impianto, sarebbe stata preceduta proprio da quella preventiva verifica di adeguatezza tecnica integrale dell'impianto, pure nei suoi punti terminali (e con tappature o idonei attacchi a apparecchi se presenti)". La preventiva acquisizione dell'attestato di conformità, dunque, sarebbe valsa ad evitare l'evento.

Ebbene, per il difensore ricorrente tale stringata motivazione del giudice d'appello, non solo non rispetterebbe il canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma, pur trattandosi della riforma di una sentenza di assoluzione, al più si configurerebbe come una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, senza avere -come richiede la giurisprudenza di questa Corte di legittimità- una motivazione rafforzata, cioè quella "forza persuasiva superiore", capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio, perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza della colpevolezza.

Per il difensore ricorrente la questione rimessa al giudizio del gravame del merito imponeva sostanzialmente di dare risposta ai seguenti quesiti: 1. se esiste una regola cautelare, sia essa specifica che generica, per la quale, preliminarmente al rifornimento di un serbatoio di GPL (ed alla installazione dei misuratori di consumi, in situazioni, come quella in oggetto, di alimentazione di multiutenze), debba essere verificato e/o acquisito il certificato di conformità dell'impianto interno; 2. nell'affermativa, se l'eventuale azione doverosa omessa -applicata nel caso di specie ed inserita nel processo causale- sarebbe valsa ad evitare l'evento, con un giudizio di alta od elevata credibilità razionale, secondo la migliore scienza e conoscenza del momento.

Viene evidenziato in ricorso che, nella materia che ci occupa, la norma di riferimento è sicuramente l'art. 8 D.M. n. 37/08, invocato, prima ancora che dalla difesa, dalle stesse parti appellanti, pubblica e privata, sul quale però la Corte di Appello non avrebbe posto alcuna doverosa attenzione -pur essendo il motivo di ricorso fondante il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione proposta- se non per ritenere, tra l'altro erroneamente, che la "(omissis) S.p.A.", fornitrice del GPL, si era completamente disinteressata della certificazione di conformità, non avendo

neppure formulato alcuna riserva di acquisizione nel termine di 30 gg. contemplato dalla citata previsione normativa.

Ebbene, viene ricordato che il menzionato art. 8, al terzo comma, così testualmente dispone: «Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità resa secondo l'allegato I»; per poi precisare, al comma 5, che «fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stata prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura».

Già solo una veloce lettura consente allora, per il ricorrente, di fissare alcuni inequivocabili punti: 1. è onere del committente consegnare al fornitore, nel termine massimo di 30 giorni, la certificazione di conformità dell'impianto interno servito dal serbatoio di GPL; 2. detto termine decorre «dall'allacciamento di una nuova fornitura»; 3. decorsi inutilmente i 30 giorni, il fornitore - che non è tenuto, diversamente da quanto scritto in sentenza, a formalizzare alcuna riserva di acquisizione - deve sospendere la fornitura previo congruo avviso.

In siffatto contesto normativo - prosegue il ricorrente- va dunque inserita la vicenda oggetto di giudizio, in ordine alla quale possono parimenti essere precisate, alla luce delle evenienze processuali, le seguenti rilevanti circostanze:

1. Il **23/11/2009** si ha la sottoscrizione del contratto con il quale la "(omissis) S.p.A.", somministrante il prodotto energetico, concede in comodato d'uso il serbatoio alla (omissis), proprietaria del fabbricato in corso di ristrutturazione e destinato a più nuclei familiari, pertanto in tale data ancora disabitato; trattasi nello specifico di un deposito di GPL a servizio di multiutenze.

2. Il **25/11/2009** si ha la consegna del serbatoio e la messa in dimora dello stesso nonché, trattandosi di un cd. "multiutenze", dell'impianto di adduzione ovvero della rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo alla struttura in ferro destinata a ricevere i contatori di lettura e fatturazione (cd. "punti consegna" del GPL all'utente), l'unico dei quali sarà proprio quello della famiglia (omissis), che verrà installato nell'aprile del 2010.

3. Il **25/11/2009** è anche la data della certificazione con la quale (omissis) (omissis) attesta la corretta installazione di quanto al punto che precede, con una modulistica che indicherebbe fra i propri allegati, secondo gli appellanti ed i giudici di secondo grado, anche la (inesistente) certificazione di conformità dell'impianto interno;



4. Il **16/04/2010** si registra il primo ed unico rifornimento del serbatoio ad opera del dipendente "(omissis)", (omissis) , il quale, come dovuto, sottopone a verifica il deposito ed i suoi dispositivi accessori;

5. Il **19/4/2010** è la data della stipula del contratto di fornitura fra "(omissis) S.p.A." e (omissis) e della contestuale installazione del contatore.

Con il misuratore di consumi, già sopra definito "punto di consegna", prosegue il ricorrente, avviene l'allacciamento dell'impianto dell'utente al serbatoio. Ciò individua, ai sensi del ricordato 30 comma del D.M. 37108 («...dall'allacciamento di una nuova fornitura...») il termine dal quale far decorrere i 30 giorni utili al committente ((omissis)) per la consegna al fornitore della documentazione attestante la conformità del proprio impianto;

6. Il (omissis) avviene il sinistro che coinvolge il nucleo familiare del (omissis) (omissis) , il cui decesso avverrà appena qualche giorno dopo per le ferite riportate.

Ebbene, i giudici di seconde cure, pur disponendo di tutti i dati normativi, cronologici e fattuali sopra ricordati, motiverebbero in maniera illogica ed inadeguata, nonché in palese violazione di legge, circa la responsabilità penale dei ricorrenti, in particolare:

a) Individuando già al momento della consegna del serbatoio (25/11/2009) la cautela di dover acquisire la certificazione di conformità dell'impianto, così di fatto illegittimamente sostituendo ad una precisa ed inequivocabile regola codificata (il richiamato art. 8 D.M. n. 37/08) un obbligo generico di diligenza e prudenza, laddove invece detta regola prevenzionistica nasce al momento dell'"allacciamento di una nuova fornitura", avvenuta, nel caso di specie, solo con la installazione del misuratore di consumi in data 19/4/2010.

E sarebbe evidente il vizio motivazionale in cui incorre il giudice d'appello laddove non spiega in alcun modo il criterio di individuazione (ovvero la fonte) di tale regola cautelare extragiuridica e perché essa debba prevalere (sostanzialmente annullandola) su quella normativamente prevista dall'art. 8 cit.; ciò si traduce nella impossibilità di verifica del canone logico seguito dal giudice e delle scelte operate, in un vizio, dunque sindacabile in sede di legittimità.

b) Omettendo di considerare che, decorrendo dalla data da ultimo indicata (19/04/2010) il termine utile per produrre al fornitore la documentazione di conformità, il sinistro sub judice ed il successivo decesso del (omissis) si collocano temporalmente nei 30 giorni all'uopo riconosciuti dall'art. 8 del D.M. 37108, e dunque in un'area di rischio consentito;

c) riducendo pertanto la previsione normativa di cui appena sopra a fattispecie di minore rilievo, al solo fine di censurare ulteriormente la "(omissis) S.p.A." per

non aver neppure manifestato, al momento della consegna del serbatoio, una formale riserva (invero non prevista) circa l'acquisizione dell'attestato di cui all'art. 7 del menzionato D.M.;

d) interpretando erroneamente la modulistica utilizzata dall' (omissis) (omissis) per la propria certificazione di conformità dell'installazione del serbatoio, il quale, in sostanza, avrebbe coscientemente indicato fra gli allegati che formano detta certificazione anche l'attestato di conformità dell'impianto interno, con ciò manifestando una evidente volontà colpevole.

Ma – si sostiene in ricorso- non è così, in quanto la certificazione a firma di (omissis) interviene in data 25/11/2009, quando il fabbricato era disabitato ed ignoti erano, al momento, gli eventuali locatari, quando, soprattutto, nessun impianto interno era stato ancora allacciato al serbatoio. Egli, pertanto, giammai avrebbe potuto/dovuto allegare alla sua certificazione quella relativa agli impianti interni e neppure avrebbe potuto/dovuto manifestare alcuna riserva, non conoscendosi nulla di coloro che successivamente avrebbero singolarmente stipulato i rispettivi contratti di somministrazione del GPL (circostanza che poi avverrà solo nell'aprile del 2010 con il (omissis))

L'allegato che si legge nella certificazione del serbatoio sottoscritta dall' (omissis) (omissis) – prosegue il ricorso- non attiene in alcun modo all'impianto interno, bensì al diverso impianto di adduzione del gas all'utente, intendendosi per tale, sotto un profilo squisitamente tecnico, quello che collega il serbatoio al contatore. La modulistica in uso alla " (omissis) S.p.A.", già allegata sub 14) alla consulenza di parte dell'ing. (omissis) (acquisita agli atti in sede di incidente probatorio), che viene nuovamente prodotta, consta infatti di due parti: il "certificato di conformità della installazione" del serbatoio (quello appunto di cui si discute ed è datato 25/11/2009) e la certificazione di conformità dell'impianto di adduzione, da acquisire però solo se realizzato da personale non " (omissis)" (trattandosi quasi sempre di pochi metri di tubatura che separano il serbatoio dai contatori, di regola realizzati contestualmente alla messa a dimora del serbatoio).

In questa seconda parte della certificazione è ben precisato, senza possibilità di dubbio alcuno, che la certificazione riguarda «l'installazione dell'impianto di derivazione d'utenza per l'adduzione del gas dal serbatoio per GPL al punto di consegna del gas all'utente».

Ne deriverebbe che l'unico rilievo sul punto mobile all' (omissis) sarebbe quello di non aver depennato tale allegato, trattandosi di un modestissimo impianto realizzato al momento stesso della consegna del serbatoio, senza l'intervento di terzi, e non necessitante pertanto di specifica certificazione. E che tale è l'impianto di adduzione, diverso dunque da quello interno – si evidenzia in ricorso- lo afferma anche il CTPM, ing. (omissis), alla pag. 10 della sua consulenza, che

così lo descrive: «l'impianto di adduzione del gas, che alimenta le singole utenze, parte dal serbatoio di GPL con una tubazione interrata in acciaio zincato. Quest'ultima è collegata con diramazioni indipendenti, costituite da tubazioni in rame, a n.. 4. "mensole" porta contatori, ubicate all'interno di un armadio in ferro (alloggiamento) posto nelle immediate vicinanze dello stesso serbatoio». In altre parole, seppur in senso ampio (ma improprio) si parla genericamente di impianto di adduzione del gas, occorre ribadire che, secondo le norme Uni di settore, è tecnicamente tale solo quello sopra descritto, mentre per impianto "interno" deve intendersi quello realizzato nell'abitazione nonché quello esterno di pertinenza dell'abitazione stessa, cioè quello che arriva sino al misuratore di consumi (il richiamo è al punto 3.2.7. della norma UNI 7131, ed. '99, che pure viene allegata al ricorso).


Difetto di motivazione e violazione di legge – conclude l'atto di impugnazione – si rinvencono anche nella parte dell'impugnata sentenza in tema di evitabilità dell'evento mediante osservanza della regola cautelare che si assume violata.

Si lamenta in proposito che, conseguentemente all'errato approccio (anche sotto un profilo squisitamente normativo) alla vicenda per cui si procede, la sentenza di secondo grado molto sinteticamente ritiene che, se la fornitura di gas «fosse avvenuta previa acquisizione dell'attestazione di conformità dell'impianto, sarebbe stata preceduta proprio da quella preventiva verifica di adeguatezza tecnica integrale dell'impianto, pure nei suoi punti terminali (e con tappature o idonei attacchi a apparecchi se presenti)».

Si tratta, a ben vedere, di una mera lettura alternativa dei fatti rispetto a quella svolta dal primo giudice, il quale aveva invece concluso per la inevitabilità dell'evento, anche (e non solo) alla luce della impossibilità del fornitore di ispezionare l'impianto interno, dovendo questi limitarsi a prendere atto della certificazione prodotta dall'utente.

Mancherebbe dunque, anche su tale aspetto, la necessaria "motivazione rafforzata" che dia conto delle ragioni per le quali il giudice d'appello, smentendo sul punto le conclusioni del primo giudice, valuta possibile "la preventiva verifica di adeguatezza tecnica integrale dell'impianto"; difetterebbero, in altre parole, i passaggi argomentativi che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, deporrebbero a favore di una decisione assolutoria non più sostenibile sul piano logico e giuridico.

L'onere motivazionale, di contro, imponeva al giudice d'appello - dovendosi valutare un decorso causale reale (attivato dalla ritenuta inosservanza) ed un decorso causale ipotetico (relativo invece all'osservanza)- di procedere al riguardo con il massimo rigore e di esplicitare adeguatamente il proprio giudizio di certezza ovvero di elevata credibilità razionale circa l'efficacia, nel caso di specie, del cd. comportamento alternativo lecito.



Si tratterebbe, inoltre, di un passaggio decisionale in palese contrasto con il presidio cautelare normativamente sancito che, come ampiamente visto, individua quale azione doverosa, idonea, in astratto, ad evitare l'evento quella della sospensione della fornitura previo congruo avviso: azione alla quale la "(omissis) S.p.A. non era obbligata, pendendo ancora, al momento del sinistro, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 D.M. 37/08.

Da ultimo, conclude il ricorrente, la sentenza di secondo grado si esporrebbe a decise censure anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio ove si limita ad un richiamo alla decisione del primo giudice, omettendo di considerare che, da un lato, si verte in ipotesi di condotte colpose indipendenti ex art. 41, primo comma, cod. pen., con l'ulteriore particolarità del riconosciuto rilevante concorso di colpa della persona offesa, e, dall'altro, che le valutazioni espresse nella sentenza richiamata attengono specificamente alle condotte -indipendenti- riferibili alla (omissis) ed al (omissis).

Onere del giudice, pertanto, era quello di dare conto dei motivi per i quali le soluzioni al riguardo adottate dal giudice di prime cure fossero estensibili anche agli ulteriori imputati condannati e perché, diversamente da quanto argomentato dalla difesa non vi fossero margini per una diversa graduazione della colpa in capo agli attuali ricorrenti.

Anche tali ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con tutti i provvedimenti conseguenti.

3. In data 8/10/2018 sono state presentate memorie difensive a firma dell'Avv. (omissis) difensore delle costituite **parti civili:** (omissis) (convivente di (omissis) deceduto a (omissis)) in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su (omissis) , figlio di (omissis) (omissis)); (omissis) (padre di (omissis)); (omissis) (omissis) (sorella di (omissis)) ; (omissis) (sorella di (omissis) (omissis)); (omissis) (fratello di (omissis)); (omissis) (omissis), (madre di (omissis)).

Ad avviso delle parti civili i ricorsi degli imputati si appalesano tutti inammissibili, prima ancora che infondati, dal momento che sono tutti sostanzialmente reiterativi di doglianze già sollevate ed efficacemente disattese in sede di merito oltre che finalizzati a suggerire una diversa valutazione del materiale probatorio, senza peraltro confrontarsi criticamente con i singoli passaggi motivazionali, anche in ossequio al principio di necessaria specificità dei motivi di impugnazione.

In ogni caso, e con particolare riferimento alla posizione di (omissis) e (omissis) (omissis), il giudizio di merito si è concluso con la "doppia conforme" e, in relazione ad essa, alcuno dei ricorrenti ha articolato i rispettivi motivi di ricorso in ossequio al

paradigma individuato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità al fine di assicurarne la positiva delibazione.

In particolare, **quanto alla** (omissis), si osserva che la stessa, nel denunciare il vizio di violazione di legge, omette sistematicamente di individuare le norme sostanziali che si assumono violate (il riferimento è puramente e semplicemente alla "erronea applicazione della Legge penale"), rendendo i motivi, anzitutto in parte qua, del tutto generici ed aspecifici. Ma anche a voler "recuperare" le doglianze sotto il profilo del vizio di motivazione le relative argomentazioni si tradurrebbero nella pretesa di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, nel senso più favorevole alla imputata, e nel conseguente tentativo di introdurre un giudizio sul merito valutativo della prova non ammissibile nel giudizio di legittimità. Ed infatti: in relazione al primo motivo di ricorso si duole la ricorrente che la Corte di Appello non abbia correttamente interpretato il contratto di locazione ed abbia omissis la valutazione delle seguenti circostanze: a) che il contratto in esame fu oggetto di sequestro nella immediatezza della esplosione; b) che il predetto documento era privo di data e che la relativa efficacia, era, sempre a dire di essa ricorrente, subordinata alla acquisizione del certificato di abitabilità; c) che in ogni caso la "promessa" di locazione era solo relativa ad una quota dell'appartamento, essendo ancora in corso lavori di ristrutturazione del cespite.

Senonché tale doglianza difetterebbe in primis del requisito della autosufficienza, posto che la ricorrente non ha né allegato, né tantomeno trascritto, lo specifico documento (ovvero il contratto di locazione) che è stato messo in comparazione con la motivazione.

Il motivo sarebbe poi, in ogni caso, privo del requisito della essenzialità, posto che la (omissis) non specifica in che termini il predetto vizio (omessa motivazione sulla circostanza, di cui peraltro non si comprende la rilevanza anche solo in termini critici, che il contratto fu oggetto di sequestro e su quella ulteriore che comunque esso "non poteva produrre alcun effetto giuridico tra le parti attesa la carenza del requisito indispensabile della data") incida sulla complessiva tenuta logico argomentativa della decisione impugnata.

In ogni caso, pur volendo superare le dedotte carenze di somministrazione del motivo, ed immaginare che la ricorrente abbia voluto rappresentare che il (omissis) non aveva titolo alcuno per fare ingresso nell'immobile teatro della tragedia in ragione della efficacia "differita" del contratto di locazione, si deve comunque evidenziare, in termini dirimenti, che: a) la questione, prettamente giuridica e di interpretazione contrattuale, della efficacia o meno del contratto di locazione non è decisiva (ed anzi, non è neppure rilevante) a fronte del dato di fatto relativo alla effettiva presenza del (omissis) nell'immobile la mattina del sinistro; b) tale dato

è stato comunque tenuto in considerazione e motivato dalla Corte di Appello che, infatti, ha operato una distinzione tra l'efficacia del contratto e la immissione della vittima nel possesso dell'immobile; c) il contratto di locazione, in ogni caso, dava atto anche della consegna delle chiavi dell'immobile, con conseguente immissione anticipata dei conduttori nel relativo detenzione o possesso.

Il motivo sarebbe, dunque, nel complesso inammissibile oltre che infondato anche in relazione al dedotto passaggio motivazionale di cui, in buona sostanza, neppure coglierebbe la *ratio*.

A conclusioni analoghe si perverrebbe in relazione al secondo motivo a mezzo del quale la ricorrente denuncia, anche nelle forme del vizio di motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva individuata nella audizione dei testi ^(omissis) ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis). Ma tali testi, invero, venivano già escussi in primo grado. Nel caso specifico, la pretesa della ricorrente è quella di ascoltare nuovamente i testi sopra indicati al fine di far emergere una circostanza, quella della presunta introduzione del ^(omissis) nell'immobile in questione contro la volontà della ^(omissis), che è stata già dedotta e scrutinata in primo grado, ma che è stata considerata smentita e comunque cedevole rispetto a quanto è emerso a seguito delle deposizioni delle persone offese.

Parimenti il terzo motivo di ricorso, che pure denuncia il generico vizio di violazione di legge e di motivazione, meriterebbe per le parti civili analoga dichiarazione di inammissibilità risolvendosi, ancora una volta, in una rivisitazione critica della valutazione complessiva che del compendio probatorio ha offerto il giudice di merito, peraltro in difetto dei requisiti della autosufficienza e della essenzialità anche per omesso confronto critico con passaggi della sentenza impugnata ritenuti censurabili. Sarebbe comunque del tutto da escludere che il contegno, sia pure avventato del ^(omissis), abbia avuto effetto interruttivo del nesso causale avviato dalla condotta gravemente imprudente addebitabile alla ^(omissis), la quale, consapevole della mancata acquisizione del certificato di conformità e del riempimento del serbatoio oltre che della stipula da parte della vittima del contratto di fornitura del gas, come dato atto in sentenza, ha comunque consentito che il nucleo familiare del ^(omissis), occupasse l'immobile di sua proprietà. E certamente la condotta dell'inquilino che tenti di aprire il rubinetto del gas per svolgere le più comuni attività di vita quotidiana non rappresenta un evento del tutto imprevedibile ed eccezionale, idoneo, come tale, ad interrompere la serie causale innescata dalla condotta della ricorrente.

Il ricorso promosso dalla imputata ^(omissis) sarebbe, dunque, inammissibile nel suo complesso e, comunque infondato.

Anche il ricorso del ^(omissis), artigiano esecutore dell'impianto, per le parti civili si paleserebbe, nel suo complesso, inammissibile e, comunque, infondato,

proponendo una rivisitazione in chiave critica della valutazione del materiale probatorio e, dunque, un giudizio sul merito valutativo della prova inammissibile in sede di legittimità.

Il (omissis), poi, denuncia vizio di motivazione, alternativamente, in termini di carenza o contraddittorietà, rimettendo, dunque, alla Suprema Corte l'onere di individuazione della doglianza.

In ogni caso, con il primo motivo di ricorso, si duole il ricorrente che la Corte di Appello sia pervenuta alla affermazione di penale responsabilità del (omissis), per non aver questi dotato l'impianto dei tappi terminali di chiusura, nonostante la circostanza che i lavori di ristrutturazione dell'immobile fossero sospesi ed il cantiere ancora aperto. Ma, se anche si ritenesse confermata la "apertura" del cantiere – che invece è stata esclusa- il dato non sarebbe in sé incompatibile con la circostanza che l'impianto in questione fosse completato. Ed anzi, vi sarebbe un riscontro logico a tale considerazione, rappresentato proprio dal fitto che la (omissis) (omissis) ha provveduto all'allacciamento della fornitura e lo ha fitto evidentemente in relazione ad un impianto completo in tutti i suoi elementi ad eccezione dei presidi di sicurezza e della relativa prova di tenuta.

Che poi, al momento del sinistro, fosse trascorso un anno dall'ultimo sopralluogo del (omissis) sul cantiere, la circostanza rievolverebbe a maggior ragione sotto il profilo della colpa del ricorrente, il quale avrebbe sostanzialmente trascurato la questione relativa alla messa in sicurezza di un impianto evidentemente completo in tutti i suoi elementi.

La Corte di appello – si obietta- ha comunque accertato che esso ricorrente avrebbe dovuto dotare l'impianto dei tappi di chiusura anche solo in vista della prova di tenuta "effettuata non in sicurezza", individuando, dunque, il suo specifico profilo di colpa e, implicitamente, la relativa rilevanza causale. E su tale passaggio motivazionale il difensore di parte civile rileva che (omissis) non si confronta specificamente. E anche la questione della interruzione del nesso causale, dedotta con il secondo motivo di ricorso, sarebbe del tutto irrilevante, considerando che il ricorrente non paventa profili di eccentricità ovvero di eccezionalità delle condotte degli altri concorrenti.

Pertanto, anche il ricorso del coimputato (omissis) dovrebbe essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

Quanto al ricorso proposto dagli imputati (omissis) e (omissis), in punto di mancata motivazione rafforzata e per la violazione dell'art. 8 DM 37/08 che impone al distributore del gas di acquisire dal committente il certificato di conformità dell'impianto interno entro trenta giorni dall'allacciamento di nuova fornitura, decorsi i quali, previo congruo avviso, tale fornitura deve essere sospesa, ad avviso del

difensore delle parti civili, se anche non fosse individuabile un profilo di colpa specifica in capo ai dipendenti dell'^(omissis) (segnatamente in riferimento all'art. 8 DM 37/08), certamente sarebbe ravvisabile la colpa generica, pure individuata dalla sentenza della Corte di Appello come sussistente sotto il profilo della negligenza.

Si sostiene nella memoria delle pp.cc. che non vi è alcun riscontro oggettivo in ordine alla affermazione dei ricorrenti secondo cui "l'allacciamento" della fornitura - momento in cui secondo l'art. 8 DM 37/08 il fornitore deve acquisire il certificato di conformità degli impianti - coinciderebbe solo con la installazione del contatore dei consumi avvenuta, nel caso specifico, il 19/4/2010. Ed anzi, l'assunto sarebbe smentito proprio dalla modulistica ^(omissis) (quella falsamente compilata dall'^(omissis)) - come anche rilevato dalla Corte di Appello - e dunque, dalle relative regole di condotta interne, che prevedono l'acquisizione del certificato di conformità ex art. 8 DM 37/08 proprio al momento del posizionamento del serbatoio, nel caso in esame avvenuto in data 25/11/2009, e non al momento della installazione del contatore dei consumi.

I ricorrenti, tuttavia, arrivano a sostenere che il certificato di conformità cui fa riferimento la predetta modulistica non sarebbe quello relativo all'impianto interno all'immobile, ma quello, diverso, inerente l'impianto che collega il serbatoio GPL al punto di consegna. Ma - si sostiene nella memoria in esame - l'assunto, oltre a suggerire inammissibilmente in termini critici una diversa valutazione del dato probatorio documentale, non sarebbe comunque convincente.

Se effettivamente il certificato di conformità in questione fosse solo quello relativo all'impianto esterno (di adduzione dal serbatoio al punto di consegna) allora dovremmo concludere che, secondo il proprio regolamento interno, la ^(omissis) non sia mai tenuta ad acquisire, in alcuna fase del procedimento di attivazione della fornitura GPL, il certificato obbligatoriamente previsto dall' articolo 8 DM 37/08. Ed infatti, neppure in data 19/4/2010 - momento in cui (installazione del misuratore dei consumi) gli stessi ricorrenti collocano la decorrenza del termine utile per produrre al fornitore la documentazione di conformità dell'impianto interno - la ^(omissis) e, per essa i propri dipendenti, si premuravano di acquisire la predetta documentazione o di fare riserva di relativa acquisizione.

Pertanto delle due l'una: o la ^(omissis), secondo il proprio modello organizzativo interno, non provvede, di regola, alla acquisizione del certificato di conformità degli impianti interni in alcuna fase della procedura di attivazione della fornitura GPL; oppure la mancata acquisizione (o riserva di acquisizione) alla data di installazione del misuratore dei consumi ovvero alla stipula del contratto di fornitura (nel caso specifico con il ^(omissis)) sarebbe giustificata dalla circostanza che, almeno formalmente, la società era "coperta" dalla falsa attestazione dell'^(omissis), che, evidentemente, deve ritenersi riferita proprio al certificato di conformità degli

impianti interni ex art. 8 DM 37/08, a nulla rilevando la circostanza della mancata conoscenza di coloro che avrebbero abitato le unità immobiliari alla data del 25/11/2009. In entrambi i casi, comunque, si verificherebbe la violazione del presidio cautelare di cui all'art. 8 DM 37/08, con conseguente concretizzazione del relativo rischio.

Ma, al di là del predetto dato normativo inteso come fonte della descritta regola cautelare, non sarebbe revocabile in dubbio che la Corte di Appello di Campobasso abbia comunque indicato, in sentenza, la violazione di una generale regola di diligenza e prudenza, la cui violazione è stata accertata essere in correlazione causale con la morte del (omissis). All'evidenza, la Corte di Appello, più che affermare la incidenza del dato normativo ex DM 37/08 in termini di colpa specifica, avrebbe individuato nella necessaria acquisizione del certificato di conformità degli impianti preliminarmente alla attivazione della fornitura (e dunque, tanto al momento della installazione del serbatoio, quanto al momento del riempimento e di predisposizione del misuratore) la specifica modalità di intervento cautelare che sarebbe stata dovuta.

Tale modalità di intervento sarebbe stata tratta da una ordinaria regola di prudenza, perizia e diligenza certamente esigibile in funzione della peculiare posizione di garanzia in capo all'(omissis) - esercente una attività "pericolosa" e della conseguente necessità che essa verifichi preventivamente, anche solo a livello formale, "l'adeguatezza tecnica integrale dell'impianto, pure nei suoi punti terminali" (cfr. pp. 13-14 sentenza).

Peraltro il difensore delle pp.cc. invita a considerare che, come emergente dagli atti, la (omissis) non ha neppure acquisito il certificato di prevenzione incendi, obbligatorio certamente al momento della installazione del serbatoio, e costituente autorizzazione provvisoria al relativo esercizio.

Tale considerazione renderebbe ancora più evidente la violazione di una generale regola cautelare di prudenza e si porrebbe in termini di ulteriore verifica del comportamento assolutamente negligente in capo agli odierni ricorrenti i quali non avrebbero messo in atto le doverose azioni cautelari consistenti nella preliminare verifica, anche formale, circa l'adeguatezza e funzionamento dell'impianto interno di gas.

Rispetto a tali considerazioni, si sostiene che i ricorrenti non offrano spunti critici alternativi, limitandosi semplicemente a contestare che la sentenza di appello non abbia individuato la fonte della regola cautelare extra giuridica e non abbia spiegato perché essa debba prevalere su quella normativamente prevista dall'art. 8 DM 37/08.

Senonché, in ordine al primo profilo, sarebbe evidente che il riferimento in sentenza sia alla colpa generica che alla violazione di una generale regola di prudenza e diligenza; con riferimento al secondo profilo, non si tratterebbe di ritenuta prevalenza della colpa generica su quella specifica - peraltro, a determinate condizioni anche assimilabili - ma di diversa qualificazione giuridica della fonte dell'obbligo cautelare.

Sarebbe poi certamente riscontrabile nel caso di specie la causalità della colpa rispetto all'evento.

Il profilo dedotto dai ricorrenti in ordine alla impossibilità della (omissis) di accedere all'interno dell'immobile per verificare la funzionalità dell'impianto non sarebbe corretto né verificato e neppure dirimente.

In assenza del certificato di conformità, infatti, la (omissis) non avrebbe potuto procedere all'allaccio della fornitura e/o avrebbe comunque dovuto sospenderla: il profilo formale della mancata acquisizione sarebbe anche prevalso rispetto a quello sostanziale della diretta verifica dell'impianto, comunque di competenza della ditta fornitrice secondo le comuni regole di esperienza.

Il nesso causale, rispetto alla mancata acquisizione del certificato, sarebbe, dunque, all'evidenza sussistente.

Dunque, anche sotto il profilo causale, la sentenza della Corte di Appello di Campobasso sarebbe corretta ed incensurabile ed in definitiva, perciò, anche il ricorso degli imputati (omissis) e (omissis) dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ovvero rigettato.

Le parti civili si riportano alle conclusioni formulate e depositate nei precedenti gradi di merito e chiedono la liquidazione delle spese di giudizio come da nota spese che hanno depositato in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati proposti nell'interesse di (omissis) sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. In ragione della non manifesta infondatezza degli stessi, tuttavia, va rilevato che alla data odierna, pur tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi, e della sospensione della prescrizione per di due mesi e 23 giorni a seguito del rinvio chiesto dalla difesa per studiare gli atti all'udienza del 26/10/2017, risulta spirato (al 28/1/2018) il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo in relazione ai delitti di lesioni colpose in danno di (omissis) e (omissis) perché estinti per intervenuta prescrizione. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, in relazione a tali reati, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Pertanto, in parte qua, la sentenza va annullata senza rinvio e, tenuto conto che, come si evince dalla sentenza di primo grado, in relazione a tali delitti era

stato operato un aumento per la continuazione di mesi quattro di reclusione, la pena nei confronti della (omissis) va rideterminata in anni uno e mesi otto di reclusione, rimanendo confermate le statuizioni civili a suo carico.

Risultano fondati, invece, i motivi di ricorso proposti dagli imputati (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) e pertanto, per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei loro confronti perché il fatto non sussiste.

2. I motivi proposti nell'interesse di (omissis), dunque, sono infondati.

In *primis*, va rilevato che la ricorrente ripropone in questa sede i temi della validità del contratto ad uso abitativo di natura transitoria, della sua decorrenza, della sua data, dei suoi contenuti, della sua natura di contratto di locazione definitivo o di preliminare, sulla cui irrilevanza si erano già ampiamente ed argomentatamente spese sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado, con motivazioni che appaiono prive di aporie logiche e corrette in punto di diritto.

Già il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che punto fondamentale dell'odierno decidere, al fine di valutare le diverse posizioni degli imputati attiene, in primo luogo, alle circostanze che portarono (omissis) e (omissis) (omissis), con il piccolo (omissis), a prendere possesso dell'immobile in questione. E che il contratto di locazione in sequestro, sebbene contenga la sottoscrizione di entrambe le parti ((omissis) per i conduttori), non reca una data sicché non costituisce documento decisivo, dovendo peraltro tenersi conto, con particolare riferimento alla clausola sub 10, del fatto che trattasi di un modello prestampato di uso comune.

Soprattutto appare corretta - e coerente con il percorso motivazionale seguito - l'affermazione che, a ben vedere, il predetto contratto non assume rilevanza esclusiva al fine di giustificare una presenza concordata tra le parti dei (omissis) e della (omissis) nell'immobile anche prima della produzione di effetti del rapporto locatizio, posto che la stessa, sia in fatto che in diritto, potrebbe ricondursi ad altro titolo (un comodato, una locazione ancora non formalizzata, ecc.).

Ne consegue la condivisibile ritenuta scarsa rilevanza delle questioni inerenti la redazione, verifica e sottoscrizione del contratto (ivi compreso il disconoscimento della prima pagina da parte di (omissis) in sede di esame dibattimentale di primo grado).

Va peraltro rilevato che appare anche evidente che siamo di fronte ad un contratto che allo stato non era registrabile, in quanto prevedeva una locazione ad uso abitativo in un'unità immobiliare catastalmente destinata a deposito, abusivamente trasformata in appartamento.

I difensori ricorrenti articolano nell'interesse della (omissis) delle motivazioni in punto di diritto che paiono ricalcare schemi di natura civilistica.

Ed invero, il tema, per il presente processo penale, non è la vigenza o meno di un contratto di locazione tra le parti, ma che (omissis) , nel concedere o anche nel tollerare che i suoi futuri conduttori entrassero nella mansarda loro destinata in anticipo rispetto alla totale conclusione dei lavori, fosse anche solo per effettuarvi le pulizie o il trasloco, ha comunque assunto una posizione di garanzia rispetto all'incolumità degli occupanti, anche a fronte di comportamenti imprudenti posti in essere- come accaduto- dagli stessi.

A ben guardare, ad avviso del Collegio, anche la diatriba processuale, che ha visto i testi dividersi tra quanto accaduto il 2 maggio 2010, ha scarso rilievo.

Che sia davvero avvenuto, come sostenuto dalla cugina dell'imputata che la stessa abbia avuto un diverbio con il nucleo familiare del (omissis) contestando loro di essersi introdotti arbitrariamente nell'immobile prelevando le chiavi di cantiere senza la sua autorizzazione o che, come hanno riferito i familiari della vittima, le chiavi della mansarda fossero state consegnate loro all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione ovvero tra il 14 e il 20 aprile per consentire le pulizie e il trasloco, e che la (omissis) abbia chiesto loro le chiavi del cancello, per accedere agli altri appartamenti, a conferma della sua consapevolezza della loro disponibilità delle stesse, resta il dato di fatto che il (omissis) il nucleo familiare era all'interno dell'appartamento, benché mancassero ancora alcuni lavori di rifinitura, e che non risulta in alcun modo che vi siano stati atti o iniziative della proprietaria per impedire che lo fossero.

Gli stessi detenevano, con tutta evidenza, le chiavi dell'immobile.

La persona offesa ed il padre si erano attivati per completare e mettere in funzione l'impianto del gas -il che accredita la tesi del (omissis) che i lavori non fossero stati completati- avevano telefonato, a loro dire, alla proprietaria per effettuare l'allaccio elettrico, avevano sottoscritto in data 19/4/2010 un contratto di comodato del contatore e di fornitura con (omissis) e il giorno prima dello scoppio avevano compulsato "quelli del gas" (nella specie (omissis) , che aveva installato il serbatoio esterno ed il contatore) per farsi spiegare come attivare l'impianto.

Come rilevano i giudici del merito, con motivazione logica, è del tutto inverosimile che tutto ciò fosse avvenuto e avvenisse contro la volontà della proprietaria, che, a sua volta, aveva sottoscritto il contratto di comodato del serbatoio. Ed aveva anche pagato il primo rifornimento di gas.

3. Nel ricorso proposto dalla (omissis) si deducono violazioni di legge che paiono *ictu oculi* insussistenti, ovvero vizi motivazionali che sottendono una rivalutazione del compendio probatorio che non è consentita in questa sede.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). E più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come di fatto richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 20.2.2006 n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la presenza del nucleo familiare delle persone offese nell'appartamento contro la volontà e all'insaputa della (omissis)), senza indicare

specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

4. La premessa di cui sopra serve a meglio comprendere come il travisamento della prova sia altro rispetto a quello che si indica nel ricorso proposto nell'interesse della (omissis).

Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.

In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova.

Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.

In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato

od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che i difensori della (omissis) rivolgono al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

Già il giudice di primo grado aveva rilevato che, ove il (omissis) le cose fossero davvero andate come raccontato da (omissis) i, dovrebbe ritenersi che (omissis) , o chi per lui, si fosse arbitrariamente immesso nel possesso della mansarda, magari nelle more della stipulazione del contratto scritto, all'insaputa di (omissis) ovvero addirittura contro la sua volontà, il che appare già di per sé inverosimile posto che non si spiegherebbe razionalmente chi mai avrebbe quindi consegnato le chiavi alla vittima. Ma anche a voler credere, ad esempio, in una sorta di malinteso tra le parti e a voler astrattamente ipotizzare che (omissis) e i suoi congiunti si fossero appropriati, in buona o mala fede, di chiavi situate in una nicchia di contatori, ci sarebbe allora da spiegare chi avrebbe loro indicato il luogo di ubicazione delle chiavi.

Logica appare anche l'affermazione, che opera la sentenza di primo grado, cui quella oggi impugnata si richiama *per relationem*, secondo cui, anche a voler credere che il 2 maggio i fatti si siano svolti come riferito da (omissis) , e che quindi la proprietaria ebbe a richiudere l'immobile, dopo essersi fatta dare le chiavi (anche del cancello) da (omissis) e peraltro irritandosi per l'accaduto, non sarebbe possibile in alcun modo spiegare come mai due giorni dopo quest'ultimo fosse nuovamente rientrato nell'immobile, addirittura per abitarlo, se non prospettando un coriaceo, quanto inverosimile, spoglio del possesso dell'immobile

Tanto più sarebbe sostenibile tale obiezione se si considera che la stessa (omissis) (omissis), nel rendere l'interrogatorio del 26.09.2011 (acquisito agli atti sull'accordo delle parti), specificò di aver avvisato gli operai del cantiere e (omissis) -che peraltro non ha confermato la circostanza- affinché vigilassero più attentamente le chiavi del cantiere.

Il giudice di primo grado, peraltro, aveva argomentatamente dato conto - senza che tale motivazione, richiamata *per relationem* nel provvedimento impugnato- sia attinta criticamente dal presente ricorso, del perché ha ritenuto che l'incontro del (omissis) si svolse nel modo indicato dalle persone offese, e non certo come raccontato da (omissis) , senza che potesse esservi alcuno screzio tra le parti, semplicemente perché l (omissis) i aveva ~~l~~ attualmente consegnato le chiavi e la mansarda al (omissis) prima di formalizzare definitivamente

il contratto scritto di locazione sulla base di un rapporto fiduciario all'evidenza esistente tra di essi.

Come si legge nella sentenza di primo grado, a ben vedere, come si diceva in precedenza, è chiara anche la ragione di tale consegna anticipata rispetto alla formalizzazione del contratto scritto. È infatti stato sentito il tecnico comunale di (omissis), (omissis), il quale ha chiarito che, in ordine a quell'immobile, vi era stata una denuncia di inizio attività il 31/10/2008 senza che, al momento dello scoppio, fosse stata comunicata l'ultimazione dei lavori, difettando quindi anche il certificato di agibilità.

La sentenza di primo grado ricorda che il tecnico ha anche precisato che, dopo il dissequestro, è stato presentato e assentito un progetto per destinare il sottotetto parzialmente ad abitazione (mentre con la DIA era un magazzino/deposito), cosa che sarebbe stata possibile anche all'epoca dell'esplosione. Il sottotetto, infatti, andava regolarizzato da un punto di vista urbanistico, in quanto era stato attualmente predisposto per un uso abitativo e non quale magazzino, ed essendo solo una questione di tempo, le parti avevano ritenuto di poter postergare la firma del contratto.

In altri termini, senza indulgere nella benevolenza del giudice di primo grado, non si poteva certamente registrare un contratto di locazione ad uso abitativo per un immobile che risultava accatastato come deposito-magazzino e che per il quale, relazione a tale tipologia di utilizzo, era stata presentata la D.I.A. per i lavori di ristrutturazione. Salvo poi realizzare un appartamento.

5. Infondate sono anche le doglianze circa la mancata rinnovazione dell'attività istruttoria, peraltro rispetto a testi che erano già stati sentiti in primo grado.

Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968); e la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. il 2014, Rv. 258236).

La conclusione nel senso dell'affermazione di penale responsabilità della (omissis) (omissis) -pur riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50 per cento in capo al (omissis)- deriva dunque dal suo avere consentito, negligenemente ed imprudentemente a (omissis) , (omissis) e (omissis) di abitare l'immobile, e comunque avere trasferito loro il possesso, così esponendoli a rischi del tutto prevedibili e prevenibili.

Per i giudici del merito, se la stessa non avesse agito in tal senso, nessun evento fra quelli menzionati nei capi di imputazione si sarebbe verificato, potendo finanche prescindersi dai riferimenti all'assenza di agibilità e di richiesta di certificato prevenzione incendi.

Come ricorda la sentenza di primo grado, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell'occuparsi di un caso del tutto simile, ha affermato che nel caso di morte degli occupanti di un immobile determinato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da una stufa a gas priva di idonei dispositivi di sicurezza, la responsabilità per omicidio colposo del proprietario può sussistere anche se non sia stato stipulato un contratto di locazione in forma scritta (forma richiesta *ad substantiam* dall'art. 1 della legge n. 431 del 1998), qualora sia provata l'installazione per fatti concludenti di un rapporto di comodato gratuito, anticipatore degli effetti della futura locazione (così Sez. 4, n. 1508 del 24/10/2013 dep. il 2014, Groppali, Rv. 258484 in relazione ad un caso in cui l'inquilino aveva ricevuto dal proprietario le chiavi dell'immobile, aveva intrapreso lavori di imbiancatura delle pareti e aveva allacciato le utenze a suo nome)

La sentenza impugnata opera un buon governo non solo dei principi affermati in quella pronuncia, ma della costante giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità, che va qui ribadita.

Già in precedenza, infatti, in relazione ad altro caso relativo alla locazione di un immobile, si era affermato che configurasse il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che avevano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile. Ciò in ragione del fatto che il proprietario di un immobile riveste una posizione di garanzia nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali (così Sez. 4, n. 32298 del 6/7/2006, Abbiati ed altro, Rv. 235369, che ebbe a sottolineare che le componenti essenziali della posizione di garanzia possono essere costituite o da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non



scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento).

Sono stati anche ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo, in relazione al decesso dell'inquilino conseguente ad esalazioni di monossido di carbonio provenienti dalla caldaia, il comproprietario dell'immobile, che si era occupato degli incumbenti nascenti dalla locazione dello stesso, perché in tal modo aveva assunto la posizione di garanzia per il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento (Sez. 4, n. 34843 del 14/7/2010, Morana, Rv. 248351). E anche il proprietario dell'immobile in relazione al decesso dell'inquilino, caduto da un balcone non adeguatamente protetto (Sez. 4, n. 35296 del 16/5/2013, Ciaffone, Rv. 256341 che in quel caso ebbe a rilevare che il proprietario dell'immobile è titolare di una posizione di garanzia derivante dall'art. 1175 cod. civ. nella parte in cui prevede l'obbligo di consegnare e mantenere in buono stato di manutenzione la cosa locata).

In relazione ad un altro caso di morte a seguito della fuoriuscita di gas è stato ritenuto che costituisca violazione di una elementare regola di prudenza, e quindi fonte di penale responsabilità per colpa, la condotta di chi vende un bene senza essersi previamente accertato che questo possieda i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa (così Sez. 4, n. 36445 del 8/4/2014, Mangherini ed altro, Rv. 262089 che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo del venditore di un immobile, il quale aveva consegnato il bene senza verificare la conformità alla normativa in tema di impianti a gas, in relazione alla morte di un familiare degli acquirenti conseguente ad una esplosione innescata dalla fuoriuscita di sostanza gassosa).

Tornando al caso che ci occupa, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, già il giudice di primo grado aveva sottolineato che, come nel caso esaminato da questa Suprema Corte con la sentenza 1508/2014, anche in questo la persona offesa aveva le chiavi dell'immobile, vi aveva trasferito le proprie cose (cfr. sul punto anche la deposizione di (omissis) che parla di suppellettili in casa) ed aveva addirittura stipulato il contratto per l'allaccio del contatore del gas, come emerge proprio dal contratto di comodato gratuito del contatore e di somministrazione GPL del 19.4.2010 che seguiva quello relativo al serbatoio del 23.11.2009 stipulato da I (omissis) , entrambi allegati alla perizia dell'ing. (omissis) (in ordine, alle vicende riguardanti il riempimento del serbatoio hanno riferito, oltre che (omissis) , anche (omissis) , la quale ha affermato che fu il figlio a pagare su richiesta di (omissis) , ed (omissis) ,

autista di (omissis) s.p.a. che rifornì il serbatoio dell'immobile alla presenza di due donne quando ancora non c'erano i contatori ed i lavori non erano in corso, a differenza di quando trasportò il serbatoio mesi prima) il che costituisce certamente prova di una anticipazione degli effetti della locazione, dal che conseguiva in capo alla (omissis) una posizione di garanzia della sicurezza del bene che andava a consegnare in uso.

6. Fondato, invece, appaiono le doglianze proposte da (omissis), che era stato colui che aveva materialmente realizzato l'impianto di adduzione del gas all'interno dell'appartamento.

Come si evince dal capo d'imputazione, i profili di colpa addebitati al (omissis) (omissis), condannato sia in primo che in secondo grado, sono quelli di avere omesso di dotare i punti terminali dell'impianto dei prescritti tappi di chiusura o di dispositivi equivalenti, in conformità alla norma tecnica di settore UNI-CIG, nonché di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme tecniche.

Per il giudice di primo grado "la sua condotta certamente deve ritenersi negligente ed imperita, anche al di là di riferimenti a specifiche normative tecniche di settore, atteso che l'apposizione dei tappi di chiusura costituisce sicuramente il primo elementare accorgimento da curare da parte dell'installatore proprio per prevenire prevedibili, usi impropri e maldestri dell'impianto di adduzione del gas, da parte di utenti occasionali". Ancora per il giudice di primo grado: "Non costituisce elemento fattuale esimente dal fare applicazione dell'ordinaria diligenza, prima ancora che di quella professionale, anche (con ciò volendo dare credito alla versione resa dall'imputato) l'aver lasciato il lavoro in sospenso molto tempo prima e quando non vi erano installati gli impianti esterni di adduzione, eventualmente facendo affidamento sul proprietario, in quanto le regole di cautela, specie in situazioni costituenti fonti di pericolo, servono proprio a prevenire anche le conseguenze di comportamenti colposi di terzi. È, peraltro, fuori discussione che, ove i tappi di chiusura fossero stati installati, l'esplosione sarebbe stata certamente evitata (e con essa ovviamente tutte le conseguenze su cose e persone che ne derivarono), senza tuttavia che il comportamento colposo ascrivibile a (omissis) possa rilevare ai fini di cui all'art. 41, co.2 e 3, c. p. trattandosi di concorso di condotte colpose indipendenti (stesse considerazioni valgono ovviamente per quanto concerne l'incidenza del comportamento di (omissis): in relazione alla penale responsabilità di (omissis))".

Tanto basta per il riconoscimento della penale responsabilità in capo a (omissis) (omissis) -secondo il giudice di primo grado- "indipendentemente dall'ulteriore addebito colposo, afferente al mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto".

Sul punto, il giudice di primo grado precisa di ritenere che "tale ultima incombenza non si ponga in relazione causale con l'evento trattandosi di un adempimento prettamente documentale che ben avrebbe potuto non rispecchiare la situazione effettiva dell'impianto".

In altre parole, per il GM di Isernia "posto che è stato accertato che al momento dello scoppio i rubinetti dell'immobile erano privi dei tappi di chiusura, anche ove il (omissis) avesse ugualmente rilasciato una certificazione di conformità, prima di tale data, l'evento si sarebbe ugualmente verificato".

7. Ebbene, a fronte di un'affermazione di responsabilità, in primo grado, fondata *in toto* sulla circostanza di non avere prudentemente dotato gli sbocchi dell'impianto interno del gas di tappi di chiusura, il (omissis) aveva dedotto in appello: 1. che l'impianto aveva lavori ancora sospesi e perciò non c'erano collegamenti con il serbatoio né tappi alle derivazioni, vi era ancora necessità di prova di tenuta e certificazione di conformità di pertinenza del distributore di gas, ma il suo certificato doveva essere rilasciato solo a fine lavori; 2. che il rubinetto gas (in mansarda) è stato trovato aperto e da questo è derivata la fuga di gas, non dalla mancanza di tappi, non apposti perché impianto era senza perdite e dovendosi aprire previamente il rubinetto appunto per l'uscita del gas per la cucina; 3. che la colpa era ascrivibile alla sola persona offesa deceduta, che aveva tenuto un comportamento nemmeno preventivabile e avrebbe azionato il rubinetto gas comunque, dovendo scaldare latte per il bambino; 4. che, peraltro, la valvola trovata aperta non era neanche punto terminale, perché serviva a impedire l'accesso gas al mobile cucina; 5. che era la sola proprietaria a rivestire una posizione di garanzia, in quanto sapeva che l'impianto ancora non era terminato e di assenza di certificazione e, perciò, non doveva consentire che la mansarda fosse abitata.

La Corte territoriale risponde laconicamente che: "Imprudente situazione dei punti terminali della rete gas installata in mansarda, e precipuamente omessa installazione di tappo (in attesa dei collegamenti idonei a un mobile cucina adeguato) al punto terminale (non bastando lvi una mera chiave di arresto -peraltro apribile da chiunque, anche da un bambino) è quella lasciata dall'imputato, già condannato in primo grado, (omissis), realizzatore anche della surrichiamata rete gas interna, il quale doveva invece così operare onde scongiurare che la circolazione (in dipendenza di altrui immissioni, e pure in ipotesi di prova effettuata non in sicurezza) del gas nella rete sita nella mansarda in parola potesse comportare fuoriuscite dello stesso gas - così come poi è avvenuto nelle ore antecedenti all'esplosione, e questa ledendo letalmente il (omissis) e ferendo la compagna di quest'ultimo e il comune figlioletto, oltreché danneggiando notevolmente l'immobile di cui trattasi.

Ebbene, pare evidente che la sentenza di secondo grado non risponda ai motivi di appello.

Soprattutto non risponde, in concreto, alla principale obiezione che da sempre il (omissis); muove: perché mai avrebbe dovuto dotare l'impianto interno di tappi di chiusura se egli aveva abbandonato i lavori un anno prima, quando all'impianto non era collegato ancora alcun serbatoio del gas e, men che meno, quest'ultimo era stato riempito? E neanche risponde alla considerazione che la dichiarazione di conformità andava rilasciata alla fine del lavoro. Ma il lavoro non era affatto terminato.

Ritiene in proposito il Collegio che sono le stesse affermazioni in fatto operate dai giudici di merito che portano a dover annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei riguardi del (omissis) perché il fatto non sussiste.

Fuori discussione, infatti, è che la fuoriuscita del gas sia dipesa dalla circostanza che qualcuno ha aperto completamente il rubinetto situato in cucina e che, come emerge dalla relazione a firma dell'ing. (omissis) "nell'impianto ... non si sono riscontrate perdite di gas" - pag 25 relazione).

L'impianto, pertanto, era ben realizzato, e non presentava anomalie.

Tuttavia, come ricordano i giudici di merito, sempre a pag. 25 dell'elaborato, il perito espressamente dichiara che "la ditta installatrice era obbligata ad eseguire la prova dell'impianto del gas a prescindere dalla presenza o meno del gas di alimentazione dalla rete o dal bidone. Inoltre la ditta installatrice, per l'Impianto di adduzione del gas, avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione di Conformità al termine dei lavori così come prescritto... [...]".

E' anche provato che l'impianto, all'atto dell'esplosione, fosse da un lato allacciato al serbatoio esterno e monitorato quanto ai consumi da apposito contatore, con utenza attivata dal (omissis), e dall'altro, ai punti terminali, non fosse né allacciato al blocco cucina, presente smontato nella mansarda, né munito dei tappi di chiusura alle estremità.

Orbene, il (omissis), da subito ha fatto presente agli inquirenti in sede di interrogatorio ex art. 513 cod. proc. pen. egli non aveva apposto i tappi né aveva rilasciato il certificato di conformità in quanto i lavori, sospesi, ancora non erano ultimati e il suo ultimo sopralluogo sul cantiere era avvenuto circa un anno prima dell'esplosione. E ha dedotto -circostanza che i giudici di merito non hanno mai confutato- che, come è noto, l'art. 9 Legge 46/90 e l'art. 4 D.P.R. 447/91, che disciplinano la sicurezza Impiantistica, pongono sì un obbligo di rilascio dei certificati di conformità dell'impianto, ma solo al termine dell'esecuzione dei lavori. E che, come spiega la scienza del settore idraulico, i tappi vengono apposti solo dopo che sia svolta la c.d. PROVA DI TENUTA UNI 11528:2014, ossia il controllo finale da eseguirsi dopo l'ultimazione dell'intero impianto.

Ad avvalorare la tesi che davvero l'impianto non fosse stato completato vi è, come si diceva, l'acclarata circostanza, emersa dall'istruttoria dibattimentale, che il (omissis) padre della persona offesa, per sua stessa ammissione, ha aiutato il figlio ad installare anticipatamente gli impianti del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica. Inoltre, il (omissis) ha dedotto e documentato con l'atto di appello che egli aveva emesso regolare fatture e rilasciato i relativi certificati di conformità sia per l'impianto elettrico che per quello termoidraulico commissionatigli e realizzati nello stesso immobile per la (omissis). È dunque, se non aveva rilasciato ancora tale documentazione per l'impianto di adduzione del gas è perché lo stesso non era ancora terminato.

Ma, soprattutto, è dalle stesse sentenze di merito che emerge che i lavori nella mansarda non erano ancora terminati.

Lo dice chiaramente il giudice di primo grado, a pag. 16 della propria sentenza, nel motivare l'assoluzione di (omissis), progettista e direttore dei lavori ("L'impianto, peraltro, era in corso di completamento e, come dichiarato dal teste (omissis), il cantiere era sostanzialmente sospeso, dal che consegue che lo Iadanza non fosse tenuto a recarvisi quotidianamente per controlli..."). E non lo smentisce la sentenza di secondo grado.

8. Alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione ai ricorrenti (omissis) (omissis) e (omissis),

All'(omissis), direttore della filiale commerciale di (omissis) della (omissis) s.p.a che ha curato l'installazione ed il rifornimento del serbatoio al servizio dell'immobile sopra descritto, viene contestato di avere rilasciato il certificato di conformità relativo alla installazione del serbatoio e consentitone il rifornimento senza aver previamente acquisito il certificato di conformità dell'impianto di adduzione del gas all'interno dell'immobile e senza che fosse stata attivata la procedura relativa alla richiesta del certificato di prevenzione incendi.

Al (omissis), nella veste di ispettore addetto alle vendite e di dipendente della medesima filiale commerciale di (omissis) della (omissis) S.p.A., si contesta di avere ommesso di verificare l'esistenza del certificato di conformità dell'impianto di adduzione del gas nell'immobile prima di procedere alla installazione dell'apposito misuratore dei consumi, una volta effettuato il rifornimento del serbatoio.

Si è già ricordato in precedenza che tali ricorrenti erano stati entrambi assolti in primo grado.

Ebbene, va ricordato che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la

sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto.

Com'è stato analiticamente ribadito in un recente, condivisibile, arresto di questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione conflitto valutativo delle prove.

Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (così Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. il 2012, De Gennaro ed altro, Rv. 252627).

Nello specifico, il principio in ragione del quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066, e n. 4996 del 26/10/2011, dep. il 2012, Abbate ed altro, Rv. 251782).

Perché possa addivenirsi alla riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non è, pertanto, sufficiente prospettare una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, bensì è necessario che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (così la citata Sez. 2 n. 677/2015).

9. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte territoriale effettivamente -come lamentano i ricorrenti (omissis) e (omissis)- non pare fare buon governo degli stessi, con una motivazione che, oltre che accomunare ingiustificatamente i due imputati che pure rivestivano posizioni diverse si limita testualmente ad osservare, aderendo alle impugnazioni sia del Procuratore Generale "che è documentalmente emergente che il posizionamento del serbatoio interrato per fornitura gas, e poi il riempimento di gas di quest'ultimo e la predisposizione del misuratore con chiave azionabile dall'utilizzatore per la immissione del gas alla rete interna sita nella mansarda in parola, sono avvenuti in difetto di alcuna reale acquisizione, e peraltro neanche riserva di acquisizione (nel pur previsto termine di gg.30 ex DM 37/08 invocato dalla difesa), di certificazione di conformità (alla normativa e comunque alle regole dell'arte) dell'impianto al cui servizio era la detta complessiva fornitura di serbatoio e gas, anzi inveritieramente -e sintomaticamente- menzionandosi negli atti del rapporto contrattuale (scritto) inerente alla medesima del novembre 2009 che era allegata la certificazione di conformità impianto redatta dall'installatore (v. fol. 240 del fascicolo processuale di primo grado), e quindi, in definitiva, negligenemente valutandosi esistente una conformità dell'impianto - che mai aveva l'installatore (omissis) aveva redatto e quindi mai la proprietaria (omissis) (e tantomeno la p.o. (omissis)) aveva potuto esibire o produrre al fornitore di gas (omissis) spa- : e vi è che la fornitura del gas immesso in quell'impianto posto nel piccolo appartamento e da cui è derivata la fuoriuscita di gas causativa dei rubricati gravi eventi, se fosse avvenuta previa acquisizione di attestazione di conformità di impianto -che peraltro esso stesso fornitore prevedeva in sede di stipula del rapporto contrattuale surrichiamato (cfr. atti al riguardo)-, sarebbe stata preceduta proprio da quella preventiva verifica di adeguatezza tecnica integrale dell'impianto, pure nei suoi punti terminali (e con tappature, o idonei attacchi a apparecchi se presenti)".

Come emerge *ictu oculi*, non si tratta di un'argomentata confutazione della tesi del giudice di primo grado, che aveva assolto i due imputati sulla ritenuta assorbente valutazione (cfr. pag. 13 della sentenza del GM del Tribunale di Isernia) che: "...una preliminare considerazione induce ad escludere la sussistenza del nesso di causalità con gli eventi delle eventuali condotte (...) in quanto anche volendo dare per acclarato che i due imputati dovessero acquisire prudenzialmente il certificato di conformità dell'impianto interno e, quanto ad (omissis), avviare, per conto di (omissis), la procedura di rilascio del certificato di prevenzione antincendi (che pure avrebbe al massimo comportato la verifica di sussistenza del predetto certificato), resta il fatto che tutte le verifiche sul punto si sarebbero arrestate alla presa d atto di sussistenza del predetto certificato senza che fossero previsti né dovuti controlli interni specifici. Se, dunque, (omissis) avesse rilasciato

un certificato di conformità al momento delle installazioni del serbatoio e del contatore, nonché del rifornimento di gas, i due imputati lo avrebbero acquisito ed avrebbero, pertanto, proceduto. Come già sopra osservato, tuttavia, l'impianto interno, anche alla successiva data dell'esplosione non era in condizioni fattuali tali da risultare conforme alle regole di buona tecnica ed alle normative di settore, di modo che ove il citato certificato vi fosse ugualmente stato e gli imputati lo avessero diligentemente acquisito, gli eventi si sarebbero ugualmente verificati".

La sentenza di secondo grado non confuta tali argomentazioni, ma si limita a sovrapporre una propria, diversa ed autonoma, valutazione dei fatti.

Il che, come si evidenziava in precedenza, non è conforme ai principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di riforma in appello di una sentenza assolutoria in primo grado.

Soprattutto – il che porta questa Corte, anche quanto ad (omissis) e (omissis), come per (omissis), ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste – emerge *ex actis* che nella materia che ci occupa, la norma di riferimento è sicuramente l'art. 8 D.M. n. 37/08 (invocato, prima ancora che dalla difesa, dalle stesse parti appellanti, pubblica e privata, sul quale però la Corte di Appello non si sofferma pur essendo il motivo di ricorso fondante il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione proposta, se non per ritenere, tra l'altro erroneamente, che la "(omissis) S.p.A.", fornitrice del GPL, si era completamente disinteressata della certificazione di conformità, non avendo neppure formulato alcuna riserva di acquisizione nel termine di 30 gg. contemplato dalla citata previsione normativa).

Tale norma, al terzo comma, così testualmente dispone: "Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità resa secondo l'allegato I"; per poi precisare, al comma 5, che "fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stata prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura".

10. Ebbene, come fondatamente rilevano i ricorrenti, già solo una veloce lettura consente allora di poter affermare che: 1. è onere del committente consegnare al fornitore, nel termine massimo di 30 giorni, la certificazione di conformità dell'impianto interno servito dal serbatoio di GPL; 2. detto termine decorre "dall'allacciamento di una nuova fornitura"; 3. decorsi inutilmente i 30 giorni, il fornitore – che non è tenuto, diversamente da quanto scritto in sentenza, a formalizzare

alcuna riserva di acquisizione - deve sospendere la fornitura previo congruo avviso.

Fondato appare il rilievo che la sentenza impugnata individui arbitrariamente già al momento della consegna del serbatoio (25/11/2009) la cautela di dover acquisire la certificazione di conformità dell'impianto, laddove la sopra ricordata regola prevenzionistica nasce al momento dell'"allacciamento di una nuova fornitura", avvenuta, nel caso di specie, solo con la installazione del misuratore di consumi in data 19/4/2010.

La Corte territoriale, in altri termini, omettendo di considerare che, decorrendo dalla data da ultimo indicata (19/04/2010) il termine utile per produrre al fornitore la documentazione di conformità, il sinistro ed il successivo decesso del (omissis) si collocano temporalmente nei 30 giorni all'uopo riconosciuti dall'art. 8 del D.M. 37108, e dunque in un'area di rischio consentito.

Ma, soprattutto, hanno ragione i ricorrenti nel rilevare che i giudici del gravame del merito, di fatto, illegittimamente sostituiscono ad una precisa ed inequivocabile regola codificata (il richiamato art. 8 D.M. n. 37/08) un obbligo generico di diligenza e prudenza, non spiegando in alcun modo il criterio di individuazione (ovvero la fonte) di tale regola cautelare extragiuridica e perché essa debba prevalere (sostanzialmente annullandola) su quella normativamente prevista dall'art. 8 cit.

La Corte territoriale interpreta la modulistica utilizzata dall' (omissis) per la propria certificazione di conformità dell'installazione del serbatoio, nel senso che lo stesso avrebbe coscientemente indicato fra gli allegati che formano detta certificazione anche l'attestato di conformità dell'impianto interno, con ciò manifestando una evidente volontà colpevole. Ma - si sostiene verosimilmente in ricorso - non è così, in quanto la certificazione a firma di (omissis) interviene in data 25/11/2009, quando il fabbricato era disabitato ed ignoti erano, al momento, gli eventuali locatari, quando, soprattutto, nessun impianto interno era stato ancora allacciato al serbatoio. Egli, pertanto, giammai avrebbe potuto/dovuto allegare alla sua certificazione quella relativa agli impianti interni e neppure avrebbe potuto/dovuto manifestare alcuna riserva, non conoscendosi nulla di coloro che successivamente avrebbero singolarmente stipulato i rispettivi contratti di somministrazione del GPL (circostanza che poi avverrà solo nell'aprile del 2010 con il (omissis)).

La tesi allora che hanno sostenuto in appello i ricorrenti e ribadiscono anche in questa sede è che l'allegato cui si riferisce il prestampato della certificazione del serbatoio sottoscritta dall' (omissis), non attiene all'impianto interno, bensì al diverso impianto di adduzione del gas all'utente, intendendosi per tale, sotto un profilo squisitamente tecnico, quello che collega il serbatoio al contatore. La modulistica

in uso alla "(omissis) S.p.A.", già allegata sub 14) alla consulenza di parte dell'ing. (omissis) (acquisita agli atti in sede di incidente probatorio), che è stata nuovamente prodotta in questa sede, consta infatti di due parti: il "certificato di conformità della installazione" del serbatoio (quello appunto di cui si discute, che è datato 25/11/2009) e la certificazione di conformità dell'impianto di adduzione, da acquisire però solo se realizzato da personale non "(omissis)." (trattandosi quasi sempre di pochi metri di tubatura che separano il serbatoio dai contatori, di regola realizzati contestualmente alla messa a dimora del serbatoio).

In questa seconda parte della certificazione è ben precisato, senza possibilità di dubbio alcuno, che la certificazione riguarda "l'installazione dell'impianto di derivazione d'utenza per l'adduzione del gas dal serbatoio per GPL al punto di consegna del gas all'utente".

Ne deriva che effettivamente l'unico rilievo sul punto movibile all' "(omissis)" sarebbe quello di non aver depennato tale allegato, trattandosi di un modestissimo impianto realizzato al momento stesso della consegna del serbatoio, senza l'intervento di terzi, e non necessitante pertanto di specifica certificazione.

Sull'individuazione di quale sia l'impianto di adduzione in questione -tema centrale ai fini dell'individuazione della responsabilità dei dipendenti della (omissis), nulla dice la sentenza impugnata, nonostante la specifica questione sul punto.

Ma che l'impianto di adduzione, diverso dunque da quello interno, sia quello che affermano i ricorrenti lo afferma anche il CTPM, ing. (omissis), alla pag. 10 della sua consulenza, che così lo descrive: "l'impianto di adduzione del gas, che alimenta le singole utenze, parte dal serbatoio di GPL con una tubazione interrata in acciaio zincato. Quest'ultima è collegata con diramazioni indipendenti, costituite da tubazioni in rame, a n. 4. "mensole" porta contatori, ubicate all'interno di un armadio in ferro (alloggiamento) posto nelle immediate vicinanze dello stesso serbatoio".

Ciò conferma, come sostenuto dai ricorrenti, che, seppure in senso ampio (ma improprio) si parli genericamente di impianto di adduzione del gas, secondo le norme UNI di settore, è tecnicamente tale solo quello sopra descritto, mentre per l'impianto "interno" deve intendersi quello realizzato nell'abitazione nonché quello esterno di pertinenza dell'abitazione stessa, cioè quello che arriva sino al misuratore di consumi (il richiamo è al punto 3.2.7. della norma UNI 7131, ed. '99, che pure i ricorrenti allegano al ricorso).

11. (omissis) i, in ragione del parziale rigetto del ricorso, va condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che liquida come in ricorso.

All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (omissis)
(omissis) consegue la revoca delle
statuizioni civili a carico degli stessi.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) , li-
mitatamente ai delitti di lesioni colpose, perché estinti per prescrizione. Rigetta
nel resto il ricorso e ridetermina la pena a suo carico in anni uno e mesi otto di
reclusione. Condanna (omissis) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti
civili costituite, difese dall'Avv. (omissis) , che liquida in complessivi euro
cinquemilacinquecento, oltre accessori di legge.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) ,
(omissis) e (omissis) perché il fatto non sussiste; revoca le sta-
tuizioni civili a carico degli stessi.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2018


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 GEN 2019



IL FUNZIONARIO

ILLO

